



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)

PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)

PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: [gruppisquadra@pec.it](mailto:gruppisquadra@pec.it)

### Stagione Sportiva 2021/2022

## Comunicato Ufficiale N° 117 del 4 Aprile 2022

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [crLnd.puglia01@figc.it](mailto:crLnd.puglia01@figc.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@figc.it">d.mancini@figc.it</a> ;
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@figc.it">a.schirone@figc.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@figc.it">s.logiacco@figc.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@figc.it">a.tondo@figc.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@figc.it">g.sforza@figc.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@figc.it">g.gialluisi@figc.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@figc.it">s.lucidi@figc.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ <a href="mailto:c.laterza@figc.it">c.laterza@figc.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@figc.it">a.rossiello@figc.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@figc.it">r.zingarelli@figc.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
<b>FOGGIA</b>	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
<b>LECCE</b>	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
<b>MAGLIE</b>	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
<b>TARANTO</b>	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
<b>BARI</b>	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
<b>BAT</b>	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Pasquale CARRIERO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

## CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

**Gara: A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO - A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL del 13/03/2022 (Reclamo della società A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 17/3/2022 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

### DELIBERA

- 1) di disporre l'audizione per chiarimenti dell'Arbitro Piscopo Domenico della Sezione di Molfetta;
- 2) di ammettere la prova testimoniale richiesta dalla reclamante a mezzo dei sigg. Lagonigro Pierluigi e Zaccaro Angelo, sulle circostanze articolate nell'atto di impugnazione, onerando l'A.S.D. Balsignano di convocare i testi suindicati ex art. 60, comma 2 C.G.S.;
- 3) di fissare per l'espletamento dei mezzi istruttori l'udienza del 11 Aprile 2022 alle ore 16,00.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Pasquale CARRIERO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

## CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

**Gara: A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO - A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL del 13/03/2022 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 17/3/2022 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

### DELIBERA

- 1) di disporre l'audizione per chiarimenti dell'Arbitro Piscopo Domenico della Sezione di Molfetta;
- 2) di non ammettere la prova testimoniale richiesta dalla reclamante ex art. 60, comma 2 C.G.S., non avendo la medesima provveduto ad articolare i singoli capitoli di prova, adempimento previsto a pena di inammissibilità;
- 3) di fissare per l'espletamento del mezzo istruttorio l'udienza del 11 Aprile 2022 alle ore 16,00.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente), del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:**

#### **CAMPIONATO ECCELLENZA**

**Gara: A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD del 20/03/2022 (Reclamo della società A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 111 del 24/3/2022 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il preannuncio di reclamo;

#### **DELIBERA**

- 1) il non luogo a provvedere in merito al medesimo ex art. 76, comma 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto dispone, ex art. 48 comma 5 C.G.S., addebitarsi il contributo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO – anche in qualità di relatore - con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (componente) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (componente), assistiti dal rappresentante del CRA Puglia sig. Pasquale Cariello e con la partecipazione del dott. Alessandro Schirone (segretario), nella riunione del 21 marzo 2022 ha adottato il seguente provvedimento:**

#### **COMITATO REGIONALE PUGLIA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – GIRONE H**

**Gara: A.S.D. Soccer Dream Parabita – De Cagna 2010 Otranto del 7/3/2022, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Soccer Dream Parabita, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 105 del 10/03/2022, a mezzo della quale veniva comminata la punizione sportiva della squalifica fino al 10/5/2022 al sig. Mandorino Stefano, in qualità di allenatore.**

Con riferimento alla gara A.S.D. Soccer Dream Parabita – De Cagna 2010 Otranto del 7/3/2022 - ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo il 10/3/2022 - perveniva in data 14/3/2022 alla Corte Sportiva Territoriale ricorso proposto dalla A.S.D. Soccer Dream Parabita.

Nell'ambito di tale reclamo l'istante chiedeva la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia – che aveva comminato la squalifica fino al 10/5/2022 al tesserato Mandorino Stefano, in qualità di allenatore.

Rimarcava la società che una parte delle proteste erano state rivolte all'allenatore della squadra avversaria – e non nei confronti dell'arbitro - e che le successive proteste non avevano contemplato espressioni minacciose. In via preliminare rimarca il Collegio che, nel caso di specie, il preannuncio di reclamo non risulta depositato presso la segreteria della Corte, entro il termine di giorni 2 dalla pubblicazione della decisione impugnata (art. 76 co. 2 C.G.S.).

Risulta pervenuto in termini il successivo reclamo, depositato il 14/3/2022 (cioè entro 5 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale): tuttavia il procedimento è irrimediabilmente inficiato dal *vulnus* procedimentale descritto nel capoverso precedente.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame,

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla A.S.D. Soccer Dream Parabita e, per l'effetto, di confermare la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, operante presso il Comitato Regionale Puglia;
- 2) conseguentemente di disporre l'addebito della relativa tassa sul conto dell'istante.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 28 Marzo 2022, ha adottato la seguente**

**DECISIONE**

**Relativamente**

alla gara del Campionato Promozione A.S.D. NOVOLI - A.S.D. GALATINA CALCIO, disputatasi il 27/02/2022  
**in ordine**

al reclamo proposto dal tesserato MARANGIO GIOACCHINO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 103 del 4/3/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo del quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 31/07/2022

**PREMESSA**

Con reclamo datato 9 marzo 2022, ritualmente preannunciato in data 6 marzo 2022, il prof. Giocchino Marangio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Destratis, giusta procura in atti, instava avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 103 del 4/03/2022 con la quale, in riferimento alla gara del campionato di Promozione disputatosi il 27/02/2022 tra A.S.D. Novoli e A.S.D. Galatina Calcio, era stata comminata la seguente sanzione: squalifica fino al 31/07/2022, con la motivazione *"benché squalificato per sei mesi con provvedimento del Tribunale Federale - Sez. Disciplinare del 29/11/2021, a pochi minuti dall'inizio della gara entrava sul terreno di gioco attraversando l'area esterna degli spogliatoi, per poi accedere alle tribune tramite la porta situata in prossimità delle panchine; a pochi secondi dal termine della gara rientrava in campo, accedendo e sostando nell'area esterna degli spogliatoi"*.

Lamentava il ricorrente:

- 1) in via preliminare, la non riferibilità del provvedimento sazionatorio al giudice sportivo, nonché la omessa indicazione, *"... come da prassi consolidata"* dell'annotazione accanto al referto arbitrale, del provvedimento adottato dal giudice di primo grado;
- 2) la mancata indicazione specifica della norma violata e posta a base della sanzione comminata, oltre l'eccessiva afflittività della stessa rispetto alla fattispecie concreta ed alla pena già comminata, alla quale va ad aggiungersi quale aggravamento della stessa;
- 3) l'incompetenza del commissario di campo in ordine alla valutazione dei comportamenti tenuti dal Marangio.

Corredava il ricorso con immagini fotografiche.

## MOTIVAZIONE

In ordine alla non riferibilità della sanzione al Giudice Sportivo di primo grado, occorre osservare come tutti i provvedimenti pubblicati nei Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia, siano riferibili all'unico Giudice Sportivo Territoriale di primo grado, Avv. Mario Pinto, anche nelle ipotesi in cui i provvedimenti siano materialmente predisposti dai componenti di tale Ufficio.

Per quanto poi concerne la prospettata assenza di annotazioni, accanto al referto del Commissario di campo indicante la sanzione applicata, si consideri che - a margine della descrizione del comportamento tenuto dal Marangio - il Giudice ha evidenziato ed ha sottolineato il contenuto, anche se non ha annotato la sanzione da irrogare: tale mera omissione materiale rendeva necessario una *errata corrige* per il suo emendamento, pubblicato il giorno successivo su altro e diverso comunicato.

Le predette eccezioni, oltre ad essere infondate ed irrilevanti in punto di diritto, non rilevano infine in relazione all'accertamento della violazione contestata.

Per quanto concerne la mancata precisa indicazione della norma violata, lamentata da parte ricorrente, non vi è alcun vincolo legale in tal senso imposto dal Codice di Giustizia vigente.

Appare di tutta evidenza che la puntuale descrizione della condotta materiale che integra la violazione vale a non ledere il diritto di difesa della persona sanzionata, tanto che l'Avv. Destratis ampiamente motivava ed articolava le proprie difese, sulla scorta della rappresentazione fornita dal Commissario di campo.

La norma in riferimento, art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, infatti prevede che *“i tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, **in occasione delle gare**, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché **l'accesso all'interno del recinto di gioco** e degli spogliatoi”*.

E' chiaro che il termine *“in occasione”*, non dà una connotazione di tempo (prima, dopo, durante...) ma indica una circostanza, ovvero un motivo, un'opportunità o un pretesto nel corso della quale si verifichi il comportamento sanzionato.

Per maggior esustività sul punto veniva sentito per chiarimenti, nel corso dell'udienza tenutasi il 28 marzo 2022, il Commissario di campo della gara Novoli – Galatina, sig. Marcello De Marzo, il quale precisava che il sig. Marangio, quattro minuti prima dell'inizio della gara passava per il campo di gioco per accedere sulla tribuna, attraverso due cancelli aperti dagli steward ivi presenti, su sua richiesta: dopo il termine della stessa reiterava tale richiesta ed il conseguente attraversamento all'interno dell'impianto di gioco, per raggiungere una struttura adibita ad uffici. Precisava, inoltre, che durante tali attraversamenti il Marangio manteneva un comportamento corretto, non comunicava con terzi, non entrava negli spogliatoi né comunicava con i calciatori. L'unica condotta contestata al Marangio si sostanzia, quindi, nell'aver avuto accesso al recinto di gara, in occasione dell'incontro, circostanza questa incontestabile ed incontestata dalla stessa difesa *“... il passaggio nel recinto del terreno di gioco e degli spogliatoi è avvenuto solo per raggiungere la tribuna e per fare il percorso inverso...”*, condotta questa sufficiente ad integrare la fattispecie da cui poi è conseguita la sanzione comminata.

Per quanto sin qui esposto, risulta del tutto legittima l'irrogazione della sanzione a carico del Marangio.

Ad altro ordine di considerazioni deve giungersi, invece, per quanto concerne la quantificazione della sanzione irrogata. L'art. 12 del CGS prevede che gli organi di Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti - nonché l'eventuale recidiva, introducendo così un criterio ispirato a principi di equità, da applicare alle singole fattispecie.

Nel caso odierno occorre evidenziare l'assenza di una recidiva specifica in capo al ricorrente: il Marangio, infatti, stava scontando una squalifica di sei mesi, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale per questioni relative alla stipula di accordi economici - e non a comportamenti tenuti nel corso dello svolgimento di gare. Occorre, inoltre, tener conto dell'assenza di circostanze aggravanti, come evidenziato dallo stesso Commissario di campo che, nel corso dell'audizione, evidenziava che *“il Marangio manteneva un comportamento corretto, non comunicava con terzi, non entrava negli spogliatoi né comunicava con i calciatori”*.

A parere di questa Corte l'assenza nel caso in esame di recidive specifiche, unite all'assenza di circostanze aggravanti previste dall'art. 14 C.G.S., inducono a ritenere equa l'estensione della squalifica in essere fino al 29 giugno 2022

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall'art. 78 comma 4° del C.G.S., provvedendo definitivamente sul reclamo proposto

**DELIBERA**

- 1) di ridurre al 29 giugno 2022 la squalifica inflitta al sig. Gioacchino Marangio (allenatore);
- 2) di restituire la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

## **FISSAZIONE UDIENZA**

**CAMPIONATO ECCELLENZA**

**GARA: A.S.D. ATLETICO VIESTE – A.S.D. SAN MARCO del 27/03/2022.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SAN MARCO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

**FISSA**

la riunione dell'11/04/2022, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.  
Autorizza l'audizione della parte o di un suo delegato, richiesta nel ricorso.

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARA: A.S.D. CITTÀ DI TRANI 2019 – A.S.D. GRUMESE 1919 del 27/03/2022.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. GRUMESE 1919, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

**FISSA**

la riunione dell'11/04/2022, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.  
Autorizza l'audizione della parte o di un suo delegato, richiesta nel ricorso.

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 04/04/2022.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**